



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3562 del 17/10/2025

Proposta di Determinazione n. 3923 del 14/10/2025

VI DIREZIONE - AMBIENTE

SERVIZIO - Tutela Aria ed Acque

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N° 18/2023 A FAVORE DELLA DITTA SOFIPOWER S.R.L. PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE, PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA E PER L'IMPATTO ACUSTICO, DI CUI ALLE LETT. A) C) ED E) DELL'ART. 3 COMMA 1 DEL D.P.R. N° 59/13, PER L'ATTIVITÀ DI FRANTUMAZIONE E MACINAZIONE DI CARBONATO DI CALCIO SVOLTA PRESSO LO STABILIMENTO SITO IN C.DA TAGLIATORE S.N.C. DEL COMUNE DI PACE DEL MELA (ME).

II DIRIGENTE

- VISTA** la nota istruttoria del Responsabile del Servizio Tutela Aria e Acque prot. int. N° 41970/2025 del 10.10.2025
- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** Il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017;
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;

VISTA	l'AUA n° 18/2023 a favore della Ditta SOFIPOWER s.r.l. per lo scarico di acque reflue, per le emissioni in atmosfera e per l'impatto acustico, di cui alle lett. a) c) ed e) dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13, per l'attività di frantumazione e macinazione di carbonato di calcio svolta presso lo stabilimento sito in C.da Tagliatore s.n.c. del Comune di Pace del Mela (ME);
VISTO	Il Provvedimento Unico Finale, adottato con la D.D. n°408 del 17.05.2023, notificato dal SUAP con lettera prot. n° 9766 del 23.05.2023 e assunto agli atti di questa Città Metropolitana con prot. n° 17688/23 del 24.05.2023;
VISTA	la richiesta di modifica sostanziale dell'AUA sopracitata, pervenuta, tramite il S.U.A.P. con nota protocollo n° 19220 del 01.04.2025, assunta alla stessa data al Protocollo Generale di questo Ente al n° 15195/2025, per l'esclusione del titolo abilitativo di cui alla lett. a) dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13 per gli scarichi di acque reflue meteoriche di prima pioggia, di dilavamento dei piazzali, con contestuale rimodulazione dei punti di emissione in atmosfera;
VISTA	la relazione integrativa pervenuta tramite SUAP con prot. n° 49585 del 25.07.2025 e la successiva nota prot. n° 59377 del 12.09.2025, rispettivamente assunte in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 32434/2025 e al n° 37718/2025, nelle quali è incluso il nuovo schema di revamping degli impianti presenti nello stabilimento e la nuova relazione tecnica;
VISTO	il parere endoprocedimentale con prescrizioni n° 33, prot. int. 39746/2025 del 25.09.2025, rilasciato dall'Ufficio Catasto Emissioni in Atmosfera e Controlli di questa Direzione nell'ambito dell'aggiornamento dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All.1);
RITENUTO	che tale modifica sia parte integrante dell'AUA n° 18/2023 a suo tempo rilasciata;
RITENUTO	che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e, comunque, subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
DATO ATTO	dell'insussistenza del conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
VISTO	il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
VISTO	il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
VISTO	lo Statuto dell'Ente;
PRESO ATTO	che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);
VISTO	l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
VISTA	la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
VISTO	che la Ditta Sofipower S.r.l. ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 29.09.2025, come fatto sapere dal SUAP con nota prot. n. 63208 del 07.10.2025, assunta in pari data agli atti di questa Città Metropolitana con prot. 41304/2025.

DETERMINA

di

AGGIORNARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** n° **18/2023** a favore della **Ditta SOFIPOWER s.r.l.** per lo scarico di acque reflue, per le emissioni in atmosfera e per l'impatto acustico, di cui alle lett. a) c) ed e) dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13, per l'attività di frantumazione e macinazione di carbonato di calcio svolta presso lo stabilimento sito in C.da Tagliatore s.n.c. del Comune di Pace del Mela (ME) alle seguenti condizioni:

Titolo abilitativo lett. a):

Visti i contenuti della relazione tecnica, che sottolineano che le polveri dal processo sono di *entità assolutamente trascurabile* e che ... *il numero massimo di veicoli che percorrono gli spazi esterni è sempre inferiore alle 2 unità al giorno, qualsiasi residuo (o emissione connessa) è da ritenersi assolutamente irrisorio*, si conviene di dover stralciare dall'AUA rilasciata il titolo abilitativo a) e tutte le prescrizioni ad esso legate;

Titolo abilitativo lett. c)

Il presente titolo viene così sostituito:

art. 1) Vengono fissati i limiti degli inquinanti emessi in atmosfera, alla luce della vigente normativa, come di seguito riportato, nella tabella sottostante, aggiornata con i nuovi punti di emissione:

PUNTO DI EMISSIONE	IMPIANTO	SISTEMA ABBATTIMENTO	INQUINANTE	LIMITE (mg/Nm ³)	PERIODICITÀ CONTROLLO
E ₁	Mulino 1	Filtro a maniche	Polveri	20 ⁽¹⁾	Annuale ⁽²⁾
E ₂	Mulino 2	Filtro a maniche	Polveri	20 ⁽¹⁾	Annuale ⁽²⁾
E ₃	Mulino 3	Filtro a maniche	Polveri	20 ⁽¹⁾	Annuale ⁽²⁾
E _{1a}	Scaricatore a	Filtro a maniche	Polveri	20 ^{(1) (3)}	Annuale ⁽²⁾
E _{1b}	Scaricatore b	Filtro a maniche	Polveri	20 ^{(1) (3)}	Annuale ⁽²⁾
E _{1c}	Scaricatori c, d	Filtro a maniche	Polveri	20 ^{(1) (3)}	Annuale ⁽²⁾
E _{1d}	Scaricatore e	Filtro a maniche	Polveri	20 ^{(1) (3)}	Annuale ⁽²⁾
SILOS A₁, B₂, C₃, D₄, F₅	Silos	Filtro a maniche	(4)		

¹ D.A. ARTA 176/Gab del 09/08/2007 art. 2 c. 1 lett. a, modif. con il D.A. ARTA 19/GAB dell'11.03.2010;

² L'autocontrollo dovrà essere svolto con impianti condotti a pieno regime;

³ Il controllo periodico ai punti di emissione E_{1a}, E_{1b}, E_{1c}, E_{1d} dev'essere effettuato unicamente durante l'uso dei rispettivi scaricatori.

⁴ In merito alla fase di caricamento dei silos (A₁, B₂, C₃, D₄, F₅), considerata l'invarianza del ciclo produttivo, si conferma quanto indicato nel precedente parere di questo Ufficio che, ad ogni buon fine, si riporta integralmente: "...non vengono fissati i limiti di emissioni e la Ditta è esonerata dal controllo periodico nella considerazione che il carico del materiale polverulento avviene per gravità senza l'ausilio di aria forzata con un conseguente flusso di massa medio pari a 0,0008 Kg/h (valore medio calcolato sui dati trasmessi a seguito delle misure effettuate in regime di autocontrollo negli anni 2016-2022). La considerazione fatta è anche suffragata dal risultato teorico, ottenuto considerando il valore più alto di concentrazione misurato e il suo corrispettivo calcolato in assenza di sistemi di abbattimento, che risulta dieci volte inferiore alla soglia di rilevanza al di sotto della quale non si applicano i valori limite di emissione."

Art. 2) il gestore, limitatamente ai punti di emissione E_{1a}, E_{1b}, E_{1c}, E_{1d}, è tenuto al rispetto degli obblighi relativi alla messa in esercizio e a regime degli impianti. Conformemente a quanto disposto dall'art. 269 del D.lgs. n° 152/06 dovrà, almeno quindici giorni prima della messa in esercizio, darne comunicazione a questa Direzione, all'ARPA Sicilia e all'Ufficio Tecnico del Comune di Pace del Mela (ME). Il termine per la messa a regime è stabilito in 30 giorni dalla data della messa in esercizio.

Art. 3) Il Gestore dovrà comunicare a questa Direzione, all'ARPA Sicilia e all'Ufficio Tecnico del Comune di Pace del Mela (ME) con almeno 15 giorni di anticipo la data in cui verranno effettuate, in giorni diversi, **n. 2 misure rappresentative delle emissioni nell'arco di dieci giorni di marcia controllata** decorrenti dalla messa a regime e trasmettere i risultati delle analisi ai suddetti Enti entro 30 giorni dall'avvenuta misurazione.

Art. 4) Il Gestore dovrà effettuare, con cadenza **annuale**, la misurazione delle emissioni con impianti a pieno regime, comunicando la data in cui verranno svolte le prove dandone preavviso, con almeno 15 giorni di

anticipo, all'ARPA Sicilia e a questa Direzione, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a trasmettere ai suddetti Enti, i certificati che dovranno essere redatti in conformità alle indicazioni riportate **nell'allegato 2** al presente provvedimento e trasmessi alle Autorità competenti entro 60 giorni dalla data in cui sono stati effettuati i campionamenti. Per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN e, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni consecutive e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nel rispetto di quanto riportato dall'Allegato VI, parte V, del D.lgs. 152/06 e ss.mm. ii.

Art. 5) Il Gestore dovrà inoltre:

- identificare chiaramente i camini con la denominazione, riportata univocamente con scritta indelebile e ben visibile rispettando le sigle indicate nella relazione tecnica allegata all'istanza, indicando anche le dimensioni del condotto in corrispondenza del punto di prelievo;
- dotare i punti di emissione di idonei tronchetti di prelievo dimensionati e posizionati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti;
- rendere conformi i condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione delle emissioni periodiche, ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alle postazioni di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D.Lgs. N° 81/2008 ss.mm.ii.);
- osservare la normativa relativa ai requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.);
- rispettare le prescrizioni e le direttive contenute nell'All. V alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06, adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine del contenimento delle emissioni diffuse e fuggitive in tutte le fasi del ciclo produttivo, garantendo inoltre l'efficienza dei sistemi di abbattimento e annotando, su apposito registro che dovrà essere a disposizione degli Organi di controllo, modalità e frequenza delle operazioni di manutenzione degli stessi.

Il presente atto fa parte integrante dell'AUA n° 18/2023 che mantiene la sua validità fino alla scadenza prevista e cioè 15 anni a far data dal 17.05.2023. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza.

Vengono approvati gli elaborati tecnici allegati all'istanza di modifica, depositati agli atti di questa Direzione.

DISPORRE l'inoltro del presente provvedimento al SUAP del Comune di Pace del Mela (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione dell'atto e, per conoscenza, alla Ditta interessata, all'ARPA Sicilia all'Area Tecnica e All'Area Urbanistica Ambientale Edilizia del Comune di Pace del Mela (ME) dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente.

DISPORRE che il presente provvedimento venga custodito, unitamente a tutta la documentazione presentata, presso il sito aziendale in C.da Tagliatore s.n.c. del Comune di Pace del Mela (ME).

DARE ATTO

- che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;
- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione

dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

- che il presente Provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. 14.03.2013 n° 33 e verrà pubblicato nella sezione Provvedimenti nella sottosezione Provvedimenti Dirigenti Amministrativi;

- che la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657; indirizzi email/PEC: c.cammaroto@cittametropolitana.me.it, protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Siciliana.

IL DIRIGENTE
LENTINI GIOVANNI / InfoCamere S.C.p.A.
(firmato digitalmente)



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
VI DIREZIONE "AMBIENTE"

Servizio Tutela aria e acque - Ufficio Catasto emissioni in atmosfera e controlli

OGGETTO: Parere n° 33 del 25.09.2025 - Ditta: SOFIPOWER S.R.L. - Comune: PACE DEL MELA (ME).

Al Responsabile dell'Ufficio A.U.A.
SEDE

Relativamente alla matrice aria e in riferimento alla planimetria "Stato di progetto (in adeguamento)" – prot. n. 37718/2025 del 12.09.2025 – allegata all'istanza di aggiornamento A.U.A., si riportano i limiti e le prescrizioni per l'esercizio dell'attività di "Frantumazione e macinazione carbonato di calcio" da svolgere, dalla Ditta in oggetto, in C.da Tagliatore del Comune di Pace del Mela (ME):

PUNTO DI EMISSIONE	IMPIANTO	SISTEMA ABBATTIMENTO	INQUINANTE	LIMITE (mg/Nm ³)	PERIODICITA' CONTROLLO
E ₁	Mulino 1	Filtro a maniche	Polveri	20 ⁽¹⁾	Annuale ⁽²⁾
E ₂	Mulino 2	Filtro a maniche	Polveri	20 ⁽¹⁾	Annuale ⁽²⁾
E ₃	Mulino 3	Filtro a maniche	Polveri	20 ⁽¹⁾	Annuale ⁽²⁾
E _{1a}	Scaricatore a	Filtro a maniche	Polveri	20 ⁽¹⁾⁽³⁾	Annuale ⁽²⁾
E _{1b}	Scaricatore b	Filtro a maniche	Polveri	20 ⁽¹⁾⁽³⁾	Annuale ⁽²⁾
E _{1c}	Scaricatori c, d	Filtro a maniche	Polveri	20 ⁽¹⁾⁽³⁾	Annuale ⁽²⁾
E _{1d}	Scaricatore e	Filtro a maniche	Polveri	20 ⁽¹⁾⁽³⁾	Annuale ⁽²⁾
SILOS A ₁ , B ₂ , C ₃ , D ₄ , F ₅	Silos	Filtro a maniche	(4)		

¹ D.A. ARTA 176/Gab del 09/08/2007 art. 2 c. 1 lett. a, modif. con il D.A. ARTA 19/GAB dell'11.03.2010;

² L'autocontrollo dovrà essere svolto con impianti condotti a pieno regime;

³ Il controllo periodico ai punti di emissione E_{1a}, E_{1b}, E_{1c}, E_{1d} dev'essere effettuato unicamente durante l'uso dei rispettivi scaricatori.

⁴ In merito alla fase di caricamento dei silos (A₁, B₂, C₃, D₄, F₅), considerata l'invarianza del ciclo produttivo, si conferma quanto indicato nel precedente parere di questo Ufficio che, ad ogni buon fine, si riporta integralmente: "...non vengono fissati i limiti di emissioni e la Ditta è esonerata dal controllo periodico nella considerazione che il carico del materiale polverulento avviene per gravità senza l'ausilio di aria forzata con un conseguente flusso di massa medio pari a 0,0008 Kg/h (valore medio calcolato sui dati trasmessi a seguito delle misure effettuate in regime di autocontrollo negli anni 2016-2022). La considerazione fatta è anche suffragata dal risultato teorico, ottenuto considerando il valore più alto di concentrazione misurato e il suo corrispettivo calcolato in assenza di sistemi di abbattimento, che risulta dieci volte inferiore alla soglia di rilevanza al di sotto della quale non si applicano i valori limite di emissione."

Ulteriori prescrizioni:

- il gestore, limitatamente ai punti di emissione E_{1a}, E_{1b}, E_{1c}, E_{1d}, è tenuto al rispetto degli obblighi relativi alla messa in esercizio e a regime degli impianti (comunicazione preventiva e controllo analitico);
- ciascun punto di emissione dovrà essere chiaramente individuato con sigla identificativa e dimensioni del condotto fumi al punto di prelievo (diametro o lunghezza dei lati), conformemente a quanto indicato negli elaborati tecnici allegati all'istanza;
- tutti i punti di emissione dovranno essere dotati di idonei tronchetti di prelievo dimensionati e posizionati in numero adeguato in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di riferimento;

- i siti di prelievo e le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione delle emissioni periodiche, dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici indicati dalla norma UNI-EN 15259:2008, con accesso alle postazioni di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- Il gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni e delle direttive contenute nella parte I dell'allegato V alla parte V del D. Lgs. 152/06, adottando tutti gli accorgimenti necessari per contenere le emissioni diffuse e fuggitive in tutte le fasi del ciclo produttivo, garantendo inoltre l'efficienza dei sistemi di abbattimento e annotando, su apposito registro che dovrà essere a disposizione degli Organi di controllo, modalità e frequenza delle operazioni di manutenzione degli stessi;
- Il gestore dovrà predisporre una relazione annuale, da inviare a questa Direzione e all'A.R.P.A. SICILIA entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, in cui dovranno essere descritti, relativamente all'anno solare precedente, gli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di materiali polverulenti e le attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento.

Il Responsabile dell'Ufficio

Istr. Salvatore Bombaci

Il Responsabile del Servizio

Dott. Cosimo Cammaroto

Contenuti minimi del certificato di analisi

1. ragione sociale della ditta;
2. luogo e indirizzo della sede e dello stabilimento;
3. esatta identificazione del punto di emissione controllato (*referirsi, ove indicato, esclusivamente alla denominazione riportata nel Decreto di Autorizzazione*);
4. tipo di impianto;
5. frequenza di emissione (*nelle 24 ore*);
6. durata di emissione (*h/g*);
7. descrizione della sorgente di emissione, fase di processo e sue caratteristiche con i seguenti parametri essenziali:
 - a) altezza del camino da quota terra (*altezza geometrica espressa in m*);
 - b) altezza del punto di prelievo (*m*);
 - c) sezione del camino al punto di prelievo (m^2), sua forma geometrica e dimensioni;
 - d) descrizione dell'eventuale impianto di abbattimento;
 - e) direzione del flusso al punto di campionamento;
 - f) temperatura ($^{\circ}C$) e pressione (*se possibile in KPa*) al punto di prelievo;
 - g) densità effettiva (*di norma in g/l oppure Kg/m^3*);
 - h) umidità (H_2O Kg/Nm^3) o frazione molare;
 - i) velocità (*m/s*);
 - j) portata effettiva (m^3/h);
 - k) portata normalizzata umida (Nm^3/h) (*condizioni di normalizzazione 0 $^{\circ}C$, 101,3 KPa*);
 - l) portata normalizzata secca (Nm^3/h) (*condizioni di normalizzazione 0 $^{\circ}C$, 101,3 KPa*);
 - m) portata normalizzata secca corretta per l'O₂ di riferimento se previsto (Nm^3/h rif. % O₂) (*condizioni di normalizzazione 0 $^{\circ}C$, 101,3 KPa*);
8. data delle operazioni di rilevazione (*giorno, mese ed anno*);
9. periodo di riferimento (*anno 20xx, I o II semestre dell'anno 20xx*);
10. periodo di osservazione (*ora di inizio e ora di fine*);
11. durata del campionamento per ogni singolo parametro da valutare (*ora di inizio e ora di fine*);

12. condizioni di marcia dell'impianto con le materie prime utilizzate nonché il carico dell'impianto al quale la caratterizzazione viene eseguita espressa in percentuale (%). Per carico di impianto si intende la percentuale di produzione in cui l'impianto marcia rispetto alla sua potenzialità (*manuale UNICHIM n. 151, edizione 1988*).

Per potenzialità di impianto si intende la quantità massima di prodotto che si può ottenere nelle condizioni di esercizio spinte al massimo (*manuale UNICHIM n. 151, edizione 1988*). Il parametro risulta indispensabile alla luce di quanto previsto dal D.M. 12 luglio 1990, punto 5, allegato 4, che stabilisce che alle misure di emissione effettuate sia con metodi discontinui che con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzare lo stato di funzionamento, ai fini di una corretta interpretazione dei dati (*ad esempio produzione di vapore, carico di impianto, assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.*) oltre che essere previsto espressamente nella presentazione dei risultati (*manuale UNICHIM n. 158, edizione 1998*);

13. metodica di campionamento (*riferimento al metodo ufficiale*);

14. metodica di analisi (*riferimento al metodo ufficiale*);

15. risultato analitico che deve espressamente riportare:

- il nome del parametro determinato e relativa unità di misura;
- la concentrazione dell'inquinante alle condizioni di esercizio e concentrazione dell'inquinante corretto all'O₂ di riferimento;
- il valore del flusso di massa (Kg/h);

16. osservazioni (*al fine di commentare le eventuali particolarità rilevate nel corso delle prove*);

17. valutazione finale sulle emissioni oggetto del controllo.